SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGROALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI – ISTITUZIONE DELLA DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE) DI ORIGINE.

#### ARTICOLO 1 – Istituzione del Marchio "Denominazione Comunale di Gorizia".

Il Comune di Gorizia istituisce e gestisce il marchio "Denominazione Comunale di Gorizia", con le seguenti finalità ed obiettivi:

- a. valorizzare l'identità e lo sviluppo del territorio comunale con riferimento all'identificazione e alla riconoscibilità ufficiale delle sue produzioni agroalimentari tradizionali, attraverso la richiesta ed il presidio di specifici elevati livelli qualitativi delle filiere produttive e dei beni finali, orientati alla sostenibilità ambientale e al supporto delle risorse locali;
- b. implementare un inedito strumento di riferimento per la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici del territorio comunale, all'interno del più ampio insieme dei veicoli promozionali della Città di Gorizia, che garantisca i consumatori in ordine alla provenienza e alla qualità dei prodotti, anche attraverso azioni informative e pubblicitarie;
- c. promuovere e sostenere la visibilità delle produzioni e la loro commercializzazione, per la progressiva percezione del loro valore e delle loro qualità intrinseche da parte dei mercati e dei consumatori:
- d. creare nuove opportunità di lavoro afferenti i profili professionali relativi ai prodotti oggetto della tutela e della valorizzazione.

Il marchio è costituito da un'immagine contenente lo stemma comunale e la dicitura "Prodotto di Denominazione Comunale". Lo stesso costituirà oggetto di approvazione con specifica Deliberazione Giuntale.

Le modalità di richiesta d'uso, di concessione e di impiego del marchio, sono disciplinate dal presente Regolamento.

### ARTICOLO 2 – Prodotti oggetti del Marchio.

I prodotti per i quali è possibile chiedere l'uso del marchio devono essere realizzati nel territorio del Comune di Gorizia secondo le previsioni degli specifici Disciplinari che, per ciascun prodotto o del relativo gruppo di appartenenza, verranno approvati con diverse successive Deliberazioni Giuntali attraverso percorsi di rilevazione e condivisione dei contenuti con i produttori locali.

I prodotti oggetto del marchio possono essere agricoli ed artigianali, purchè afferenti al settore agroalimentare.

### ARTICOLO 3 – Condizioni per l'ottenimento del Marchio.

Il marchio è di proprietà del Comune di Gorizia ed è aperto a tutte le imprese che operano, in forma singola o associata, nei settori di cui all'art. 2 e che soddisfano le seguenti condizioni:

- devono svolgere la loro attività all'interno dell'area geografica identificata dal marchio e rappresentata dai confini territoriali del Comune di Gorizia. Nel caso di imprese con più unità locali, le produzioni per le quali può essere utilizzato il marchio sono solo quelle prodotte dalle unità ricadenti nella suddetta area geografica;
- 2. devono rispettare quanto previsto dal presente Regolamento e dai Disciplinari di prodotti specifici emanati dal Comune di Gorizia inerenti le produzioni;

- 3. devono dichiarare che i propri rappresentanti possiedono i necessari requisiti di onorabilità, non rientrando nelle seguenti fattispecie:
  - a) esser stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  - aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
  - c) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del Libro II del codice penale, ovvero ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina;
  - d) aver riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale:
  - e) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
  - f) non esser sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla *legge 27* dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla *legge 31 maggio 1965, n. 575*, ovvero a misure di sicurezza;
  - g) aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
  - h) aver commesso illeciti e/o reati paesaggistico-ambientali, secondo le vigenti disposizioni di settore;
  - i) non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare o di concordato preventivo.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti:

- 1. nel caso di impresa individuale, dal titolare della stessa o dagli institori o direttori da questi preposti all'esercizio dell'impresa o di suo ramo;
- 2. nel caso di società, da tutti i soci e amministratori con poteri di rappresentanza;
- 3. nel caso di Consorzi o Associazioni, dal Presidente.

# ARTICOLO 4 – Requisiti qualitativi dei prodotti.

Il marchio con indicazione di origine "Denominazione Comunale di Gorizia" può essere concesso in uso alle imprese e/o ai soggetti che, conformemente al presente Regolamento, agli specifici Disciplinari di produzione ed al diritto comunitario, realizzino produzioni che rispondono a precisi requisiti qualitativi e si obblighino al rispetto delle normative cogenti in materia di sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro.

Il marchio trasmette il messaggio principale di indicazione di qualità dei prodotti e delle origini dei medesimi.

### ARTICOLO 5 – Istanza per la concessione del Marchio.

Le imprese o i soggetti che intendano utilizzare il marchio dovranno inoltrare specifica istanza di concessione d'uso al Comune di Gorizia, utilizzando l'apposita modulistica

predisposta allo scopo corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione attestanti il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3 e rese ai sensi del DPR. n. 445/2000 e s.m.i..

# ARTICOLO 6 - Controllo dei requisiti e delle condizioni e concessione del Marchio.

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritte dal presente Regolamento e di quelli specifici previsti dai singoli Disciplinari di prodotto compete al Comune di Gorizia, titolare del marchio.

Il Comune, per l'esame e la valutazione delle domande di concessione d'uso del marchio e per il puntuale controllo della sussistenza di tutti i requisiti di cui al presente Regolamento ed a quelli specifici posti dai singoli Disciplinari, provvede direttamente ovvero per il tramite di soggetti pubblici o privati alla certificazione dei prodotti di cui all'art. 2.

All'esito positivo del controllo il Comune concede l'uso del marchio con apposito provvedimento dirigenziale adottato entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. L'uso del marchio viene concesso per un termine di cinque anni dalla data del provvedimento di concessione.

#### ARTICOLO 7 – Verifiche sull'utilizzazione del Marchio.

Nel periodo di concessione d'uso del marchio il Comune potrà svolgere, direttamente o tramite i soggetti di cui all'art. 6, specifici controlli anche nei luoghi di produzione per la verifica della sussistenza dei requisiti posti dal presente Regolamento e dai Disciplinari di produzione.

I verificatori verbalizzano gli esiti dei controlli effettuati e, qualora rilevino difformità dell'uso del marchio rispetto alla concessione, ovvero usi in violazione delle disposizioni del presente Regolamento e/o degli specifici Disciplinari, redigono processo verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni della parte interessata.

All'esito del controllo il Comune potrà assumere i provvedimenti e/o le sanzioni di cui all'art. 12.

# ARTICOLO 8 - Collocazione del Marchio.

Le imprese ed i soggetti che ottengono la concessione d'uso del marchio si obbligano, per i prodotti oggetto della concessione, a riportare su ciascun prodotto in apposito spazio ben visibile il marchio "Denominazione Comunale di Gorizia" ed il codice di concessione, rispettando tutte le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari.

### ARTICOLO 9 – Obblighi del concessionario del Marchio.

La concessione d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del concessionario, il codice di concessione, il prodotto di riferimento, il luogo preciso di produzione, l'indicazione del relativo Disciplinare specifico, la data di rilascio e quella di scadenza.

La concessione d'uso è strettamente riferita al concessionario e ai prodotti nella stessa individuati, non è trasmissibile o cedibile a terzi a nessun titolo.

Il concessionario è tenuto a lasciare indenne il Comune da qualsiasi richiesta di danni o altra pretesa di terzi nei suoi confronti, in relazione ai beni prodotti e commercializzati con l'uso del marchio.

Il concessionario è altresì tenuto a cessare o sospendere l'uso del marchio, senza pretesa di risarcimento di danni, qualora, per cause sopravvenute, il Comune perda definitivamente o temporaneamente la titolarità del marchio.

Il concessionario si obbliga inoltre a:

- 1. rispettare le norme vigenti nell'area di riferimento ed in particolare quelle relative alla sicurezza alimentare, benessere animale, tutela ambientale, etichettatura, sicurezza sul lavoro:
- 2. osservare le prescrizioni del presente Regolamento e degli specifici Disciplinari di produzione;
- 3. non modificare in alcun modo il marchio e non registrare, né comunque utilizzare, marchi analoghi o tali da generare confusione o equivoco nei consumatori;
- partecipare a programmi ed azioni di promozione concordati con il Comune titolare del marchio, garantendo la disponibilità a cooperare attivamente anche alla realizzazione di azioni collettive di valorizzazione del marchio;
- 5. comunicare tempestivamente al Comune l'esito di eventuali controlli da parte delle autorità competenti ed eventuali variazioni che possano influire sull'uso del marchio;
- 6. utilizzare il marchio ed i suoi segni distintivi per i prodotti e per il materiale informativo e promozionale secondo quanto prescritto dal presente Regolamento e dagli specifici Disciplinari di produzione:
- 7. fornire ai soggetti incaricati dal Comune di effettuare le verifiche periodiche ogni informazione e/o documentazione richiesta;
- 8. astenersi da comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio;
- 9. rispondere nei confronti del Comune di ogni abuso nell'uso del marchio ovvero di sua non conformità di utilizzo rispetto a quanto riportato nel provvedimento concessorio.

#### ARTICOLO 10 – Elenco dei concessionari.

Il Comune di Gorizia istituisce l'Elenco dei concessionari del marchio "Denominazione Comunale di Gorizia", finalizzato alla piena trasparenza dei prodotti e dei produttori a tutela dei consumatori.

### ARTICOLO 11 – Utilizzazione del marchio per usi promozionali.

Il marchio "Denominazione Comunale di Gorizia" può essere utilizzato sul materiale promozionale, informativo, biglietti da visita o di identificazione delle aziende, brochure aziendali, presentazioni, documenti, pubblicità e sito web aziendale, cartelli ed insegne dell'impresa, veicoli aziendali.

#### ARTICOLO 12 - Sanzioni.

In presenza di non conformità nell'uso del marchio il Comune, valutatane l'entità, irroga al concessionario inadempiente le seguenti sanzioni, in ordine di gravità:

- a) ammonizione scritta, per non conformità lievi;
- b) sospensione;
- c) revoca.

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono formalmente comunicate ai concessionari con atto recettizio. Le sanzioni vengono applicate a seguito di contraddittorio con il concessionario relativamente alle motivazioni delle rispettive posizioni.

La sospensione della concessione d'uso del marchio è applicata per tempi determinati non superiori a sei mesi continuativi a fronte di non conformità gravi e può essere revocata quando si accerti l'adeguamento del concessionario alle condizioni previste dalla concessione. Essa viene annotata nell'Elenco dei concessionari di cui all'art. 10.

La revoca della concessione d'uso del marchio viene prevista qualora il concessionario:

- 1. non osservi le disposizioni del presente Regolamento ovvero quelle degli specifici Disciplinari di produzione;
- 2. assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare un danno materiale o morale al Comune o agli altri soggetti interessati;
- 3. utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti;
- 4. sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività.

La revoca comporta la cancellazione dall'Elenco dei concessionari di cui all'art. 10.

#### ARTICOLO 13 - Recesso del concessionario.

Il concessionario può in ogni momento recedere dalla concessione d'uso del marchio, mediante formale comunicazione scritta al Comune di Gorizia.

L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

A seguito del recesso il concessionario viene cancellato dall'Elenco di cui all'art. 10 e cessa ogni suo diritto all'utilizzo del marchio.

# ARTICOLO 14 – Coordinamento delle azioni promozionali.

Il Comune potrà avvalersi della collaborazione delle Associazioni di categoria, dei Consorzi di tutela e di promozione e della rete di soggetti istituzionali, no profit e profit presenti sul territorio e interessati e/o coinvolti alla promozione dell'area geografica di riferimento, per diffondere il marchio e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione dei prodotti.

Il Comune garantisce in tal senso il coordinamento delle azioni di promozione e valorizzazione del marchio e degli specifici prodotti che lo utilizzano, ai fini di una coerente ed efficace presenza sui mercati e nelle varie occasioni e manifestazioni di richiamo di ospiti e visitatori.

#### ARTICOLO 15 - Diffusione del Regolamento.

Il Comune assicurerà la più ampia diffusione del presente Regolamento e dei relativi Disciplinari, per favorirne la migliore conoscenza da parte dei cittadini, delle imprese, delle istituzioni e delle associazioni di categoria anche al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori interessati.